



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PAVIA  
Sezione Prima Civile  
Ufficio Concorsuale

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| dott.ssa Enrica Bertolotto | Presidente       |
| dott. Renato Cameli        | Giudice          |
| dott.ssa Anna Molinari     | Giudice delegato |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA EX ART. 49 CCII**

visto il ricorso con cui la società [REDACTED]  
[REDACTED], ha chiesto che sia dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di **MR COPERTURE SRL, P.I. 02161210188**, con sede in via Alessandro Volta nr. 10, Campospinoso Albaredo (PV);

vista la costituzione dell'impresa debitrice **MR COPERTURE SRL, P.I. 02161210188**, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED];

visto l'intervento del terzo, [REDACTED], creditore procedente in una procedura esecutiva avviata nei confronti della società debitrice, assistito e difeso [REDACTED];

letti gli atti e i documenti depositati;

vista la documentazione allegata al ricorso, alla comparsa di costituzione e risposta di **MR COPERTURE** e del terzo, nonché la documentazione integrativa depositata a seguito della udienza del 1.7.2026 e 21.7.2026;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

- i. questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto la sede legale della società si trova a CAMPOSPINOSO ALBAREDO (PV);
- ii. il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e risulta pacificamente dai bilanci depositati il superamento dei limiti dimensionale di cui all'art. 2 co. 1 lett. d);
- iii. il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII, essendosi costituito nel presente procedimento avendo partecipato alle udienze del 1.7.2026 e 21.7.2026, nonché mediante concessione di due termini per integrazioni documentali;

- iv. risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII;
- v. l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dalle seguenti circostanze:
- il mancato pagamento del debito di euro € 553.098,11 vantato dal creditore ricorrente in forza della sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 1143/2026 pubbl. il 20/04/2026 di cui al RG n. 2063/2025), provvisoriamente esecutiva. Sul punto, il debitore si è difeso sostenendo, tra l'altro, di aver proposto ricorso in Cassazione contestando il credito vantato dalla ricorrente, nonché di disporre di una disponibilità economica utile in astratto a soddisfare tale credito. Nello specifico, il debitore ha prodotto le dichiarazioni positive di Banco BPM e Unicredit (cfr. doc. 6.1 e 6.2 allegati alla comparsa), rese dalle banche nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi r.g. 511/2025 promossa dall'architetto Airato, creditore pignoratizio per un credito di 574.488 euro. Da tali dichiarazioni ex art. 547 c.p.c., si evince che il debitore detiene circa 450.000 euro presso Banco BPM e circa 122.000 euro presso Unicredit, per un totale di 572.000 circa. Tuttavia, la posizione del debitore nei confronti di Airato e di Tamalas ammonta a più di 1 milione di euro. Inoltre, l'esistenza di un patrimonio immobiliare, dal valore asserito di 2 milioni di euro, non vale ad escludere la situazione di insolvenza, non essendo lo stesso di pronta liquidità. Dalla dichiarazione di Banco BPM è emersa, peraltro, l'esistenza di un'altra procedura esecutiva a carico della società debitrice, oltre a quella dell'arch. Airato, quale ulteriore indice di insolvenza della società debitrice;
  - grave esposizione debitoria della società debitrice: come da bilancio del 2024 depositato presso la Camera di Commercio (cfr. all. 9.1 comparsa), i debiti della società ammontavano al 31-12-2023 a euro 11.996.008,00 e al 31-12-2024 a euro 18.982.934,00, registrandosi, pertanto, un progressivo aumento del passivo negli anni. Peraltro, a seguito della rettifica del bilancio del 2024 (di cui si darà conto nel prosieguo) i debiti sono stati aumentati a euro 27.170.842,59;
  - ingente debito erariale: dal prospetto dei debiti tributari ex Art. 367 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 risultano cartelle esattoriali per circa 5,5 milioni di euro, solo a considerare quanto già iscritto a ruolo. Si tratta, peraltro, di cartelle relative ad anni di imposta anche risalenti, a partire dal 2018;
  - Mancato deposito del bilancio del 2025, circostanza pacificamente riconosciuta dalla società debitrice in comparsa;
  - l'inattendibilità dei dati contabili forniti dalla società debitrice, in quanto:
    - a seguito del deposito degli schemi di bilancio del 2025 e del 2026 (cfr. all. 16.3 e 16.4), il giudice delegato con ordinanza del 8.7.2026 ha richiesto chiarimenti in merito allo schema di bilancio 2026 (cfr. all. 16.4), che prevede cospicue voci prive di giustificazione, a fronte di un passivo di euro 19.645.851, indicato dal debitore stesso (cfr. all. 2 depositato in data 21.8.2026);
    - in particolare, nelle immobilizzazioni finanziarie era inserita una polizza di Credit Agricole di 2 milioni di euro (mentre il valore di due milioni di euro, alla luce dei doc. 20.1 e 20.2, corrisponde, invece, al complessivo premio assicurativo);
    - una voce dello schema di bilancio 2026 (cfr. all. 16.4) del passivo, "fatture da ricevere" era iscritta tra parentesi, ossia in negativo, con conseguente surrettizia

diminuzione del totale passivo di 843 mila euro circa;

- nell'attivo dello schema di bilancio 2026 (cfr. all. 16.4) erano inseriti crediti esigibili entro l'esercizio successivo per 4.000.000 euro, senza alcuna documentazione a supporto; a seguito di una richiesta di integrazione del giudice delegato, la società debitrice, impresa edile operante nell'ambito del bonus 110, non è stata in grado di giustificare la voce dell'attivo relativa ai crediti esigibili, in quanto, pur avendo depositati numerosi contratti con vari committenti (cfr. all. 10.2), non ha fornito elementi a supporto del corretto svolgimento dei lavori, quali, ad esempio, i S.A.L.;
- in generale, i chiarimenti richiesti in merito a quanto sopra enunciato non sono stati forniti, in quanto la società debitrice ha ritenuto, invece, di modificare l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio del 2024 che è stato oggetto di una revisione dovuta a "incongruenze" mediante convocazione di assemblea straordinaria del 12.8.2026. In particolare, è stato aumentato l'attivo di 8 milioni mediante inserimento di ulteriori crediti esigibili, l'utile di esercizio è diminuito di 1 milione, sono aumentati i debiti di 9 milioni (per limitarsi alle modifiche più evidenti).

Tali rettifiche al bilancio del 2024 (e conseguentemente degli schemi di bilancio del 2025 e 2026) risultano del tutto sfinite di una motivazione: ciò impedisce, pertanto, a questo di Tribunale di poter fare affidamento sulla veridicità e attendibilità dei dati contabili.

La relazione del revisore contabile dott. [REDACTED] non fornisce alcuna motivazione sul punto, risultando del tutto apodittica, limitandosi lo stesso a osservare quanto segue:

#### **Giudizio sul bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024**

Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2024 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, ed è conforme alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute.

(cfr. doc. 3, depositato in data 8.9.2026)

- in assenza di una spiegazione su come si sia arrivati ai risultati contabili forniti, non si può attribuire alcuna attendibilità agli stessi;
- a conferma dell'inattendibilità dei bilanci, si rileva, infine, che, a seguito di un aumento esponenziale dei debiti nel triennio 2022-2023-2024 (che arriva alla cifra di 27 milioni), negli schemi di bilancio 2025 e 2026 i debiti sono indicati in circa 19 milioni, senza che sia stata fornita prova univoca dei pagamenti e senza adeguata esplicazione.

Visto quanto sopra, considerato che la grave esposizione debitoria di MR Coperture S.r.l. di 27 milioni di euro, l'ingente ammontare del debito tributario, il mancato pagamento di un credito elevato di circa 500.000 euro portato in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, l'esistenza di plurime procedure esecutive, l'inattendibilità dei dati contabili forniti e tutte le

circostanze sopra indicate dimostrano come l'imprenditore non sia più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

**PQM**

visti gli artt. 2 e 121 CCII;

visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII;

**DICHIARA**

**L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI  
MR COPERTURE SRL cf 02161210188**

con sede legale in VIA ALESSANDRO VOLTA 10 CAMPOSPINOSO ALBAREDO (PV)

**NOMINA**

giudice delegato la dott.ssa Anna Molinari

**NOMINA**

curatore il **dott. Stefano Gorgoni** che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

**ORDINA**

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

**ORDINA**

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;

**FISSA**

**in data 16.12.2026 ore 12**

l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Pavia, piano terra stanza n. 12), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

**ASSEGNA**

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.

AUTORIZZA

fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;  
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.

Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 10/09/2026

la Giudice est.  
Anna Molinari

la Presidente  
Enrica Bertolotto